IL CONSIGLIO DI STATO INSERISCE IN G.A.E. I DIPLOMATI MAGISTRALI CONTRADDICENDO L'ADUNANZA PLENARIA

^ ^ ^ ^ ^

Con sentenza n. 217 pubblicata il 16 gennaio 2018 (doc. 1) il Consiglio di Stato ha contraddetto la decisione n. 11/2017 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato riguardante l'inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali.

Il Collegio presieduto dal Dott. Sergio Santono, ed estensore il Dott. Silvestro Maria Russo, ha emesso una sentenza particolarmente motivata con cui è tornato ad affermare il valore abilitante del titolo di studio costituito dal diploma magistrale ed il diritto dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 all'inserimento in G.A.E.

Nei passaggi salienti della decisione si legge che, in primo luogo il ricorso non è irricevibile per mancata impugnativa del D.M. 235/2014, come aveva invece più volte affermato il T.A.R. Lazio*: "gli appellanti, pur facendo riferimento alla sentenza n. 1973/2015 (ma più per corroborare la loro pretesa sostanziale) ed all'intervenuto annullamento (del quale, per vero, non predicano un'efficacia erga omnes), non fondano su tali dati le proprie ragioni, basandole invece sui decreti del MIUR che, in varia guisa, ha affermato il valore abilitante dei loro diplomi magistrali; – pertanto non è applicabile agli appellanti il principio dianzi affermato e che in pratica elabora in modo più completo l'antico brocardo «vigilantibus jura succurrunt», giacché la loro "rimessione in termini" è avvenuta non col predetto giudicato in sé (cui essi erano e restano terzi), ma con altri atti di macro-organizzazione del Ministero che si sono intermediati tra la norma generale regolatrice dei predetti diplomi, da un lato e la efficacia di detti titoli per l'inserimento nelle GAE, dall'altro"*.

^ ^ ^

Superata la questione della irricevibilità/inammissibilità del ricorso il Consiglio di Stato ha affermato che il diploma magistrale E' ABILITANTE per motivi che attingono dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 15, co. 7 del d.P.R. 23 luglio 1998, e dall'art. 402, T.U. 16 aprile 1994, n. 297.

Difatti sia l'art. 15, comma 7 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, stante il quale: "*I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto*

magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"; che il D.P.R. d.P.R. 25 marzo 2014 (che ha recepito il parere del Consiglio di Stato n. 3818/13) determinano il valore abilitante del diploma magistrale ed il conseguente diritto all'insegnamento nella scuola materna ed elementare.

Approfondendo la questione circa il valore abilitante del diploma *ante* 2001/2002 il Consiglio di Stato ha affermato in sentenza n. 217/2018 che "*..non v'è dubbio che, a fronte di titoli posseduti sin dall'a.s. 2001/2002, di per sé solo il parere reso da questo Consiglio di Stato nel 2013 (e recepito con DPR nel 2014) in esito ad un gravame straordinario di terzi, non può di per sé determinare la riapertura generalizzata dei termini per presentare le domande e per impugnare il mancato inserimento, ciò non vale per i soggetti cui il MIUR ha riconosciuto tardivamente, e nei limiti in cui l'ha fatto, il predetto valore abilitante; non può esser confermato l'avviso del TAR, perché il vero oggetto del contendere non è mai stato il DM 235/2014, ma il comportamento omissivo del MIUR che, dopo tal riconoscimento ed alla luce della normativa di cui si dirà appresso, non ha inteso trarre da ciò la logica conseguenza di tali vicende, ossia che l'attualizzazione dell'interesse avrebbe spostato la questione dal titolo di studio in sé agli effetti che la conservazione del valore legale di esso comporta ai fini dell'inserimento nelle GAE dei soggetti ex novo rilegittimati a farlo constare;*

– in altre parole, l'interesse giuridicamente protetto degli appellanti in soggetta materia, seppur si fosse estinto a suo tempo a causa dell'inoppugnabilità del DM 235/2014 nei loro riguardi, è stato ricostituito dal MIUR con i citati decreti del 2014 e s'è attualizzato non appena, in base a nuovi provvedimenti di esso (il DM 495/2016), s'è riformata l'antica lesione preclusiva".

Se si può accedere alla seconda fascia allora si può accedere anche in G.A.E.

Questo il principio espresso dalla sesta sezione:

"più volte la Sezione (cfr. Cons. St., VI, n. 3673/2015, cit.; id., 2 dicembre 2015 n. 539) ha precisato come il DM 325/2014 abbia riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, di accedere alla II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (cosa, questa, già nota agli appellanti e non revocata mai in dubbio, neppure prima della sentenza n. 1973/2015), facendo presente altresì che la pretesa sostanziale di tali diplomati (dunque, pure degli stessi appellanti) riguardasse l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ex art. 401 del Dlg 16 aprile 1994 n. 297 (come integrato dall'art. 1 del DL 7 aprile 2004 n. 97, conv. modif. dalla l. 4 giugno 2004 n. 143), riservate ai docenti muniti di abilitazione;

– una volta riconosciuto, in base al decreto n. 325, il valore abilitante del titolo di studio de quo (ove conseguito entro l'a.s. 2001/2002), solo con un siffatto riconoscimento s'è attualizzata la possibilità di accedere alle GAE e, quindi, la lesiva omissione d'ogni considerazione, da parte del MIUR, di detto titolo ai fini dell'accesso alle graduatorie de quibus, poiché i diplomati magistrali erano già in possesso del titolo abilitante quando avvenne la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, a nulla rilevando il momento in cui, materialmente ed ora per allora, tale ricognizione sia avvenuta, il limite ex art. 1, c. 605 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, che trasformò le graduatorie permanenti in GAE, ***valendo esclusivamente per gli inserimenti di nuovi abilitati*** *e non anche per i docenti già in possesso di abilitazione".*

Dall'art. 15, comma 7 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, discende l'efficacia pienamente abilitante in sé del titolo magistrale, tale da consentire, oltre alla partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente senza necessità del previo superamento di altre prove, l'iscrizione alle GAE in coerenza con l'art. 402, c. 1 del Dlg 197/1994, essendone stato conservato in via permanente l'attuale valore legale.

Non sfugge al Collegio la regola dell'articolazione delle graduatorie permanenti (ora, GAE) in tre fasce ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7 del DL 3 luglio 2001 n. 255 (conv. modif. dalla l. 20 agosto 2001 n. 333), né tampoco i destinatari originari

della III fascia, ossia i docenti che avessero superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e quelli inseriti in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo alla data di entrata in vigore della l. 3 maggio 1999 n. 124.

Tuttavia secondo la senta sezione *"..i destinatari della III fascia, per effetto dell'art. 1 del DL 97/2004 e secondo l'art. 1, c. 695 della l. 662/2006,* ***sono adesso anche i docenti comunque abilitati,*** *quindi pure coloro in possesso d'un titolo abilitante, come gli appellanti, nei sensi fin qui visti; – in questi termini l'appello va accolto".*